

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07234/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7234 del 2022, proposto da
Vincenzo Nucera, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria,
Ministero Istruzione - Dipartimento Sistema Educativo di Istruzione e Formazione -
Ufficio II - Dirigenti Scolastici, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Daniela Spinella, Salvatore Vento, Maria Salvatrice Oriti, non costituiti in giudizio;

per l'esecuzione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 06576/2022, resa tra le
parti.

Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Considerato che, allo stato:

ferma restando la necessità di approfondire, in sede collegiale, le molteplici questioni processuali implicate nella vicenda contenziosa in esame, nella necessaria valutazione comparativa tra i diversi interessi in rilievo, risulta prevalente quello alla continuità dell'organizzazione del servizio scolastico, sino alla definizione della fase cautelare;

a tale scopo, l'amministrazione scolastica è obbligata ad assicurare la permanenza in servizio della ricorrente, sino alla decisione collegiale sull'istanza cautelare;

trattandosi di giudizio incardinato secondo il rito camerale dell'ottemperanza, i termini processuali sono dimezzati, ai sensi dell'art. 87, comma 2, del CPA;

sussistono i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, secondo le seguenti modalità:

parte ricorrente dovrà far pubblicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto, e per almeno dieci giorni consecutivi, nei siti web del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio Scolastico regionale ove è ubicata la sua sede di servizio, il ricorso per ottemperanza, la sentenza di cui si chiede l'esecuzione e il presente decreto;

indipendentemente dal perfezionamento della disposta notifica e dal decorso dei termini dilatori a tutela dei destinatari della notifica per pubblici proclami, risulta indispensabile sottoporre al collegio l'esame della domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, riservando al collegio stesso ogni ulteriore decisione in rito e sul merito;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia delle determinazioni impugnate dalla parte ricorrente, ordinando all'amministrazione di assumere ogni conseguente determinazione finalizzata a mantenere la ricorrente in servizio presso la sede di assegnazione, sino alla decisione cautelare collegiale.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 4 ottobre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 settembre 2022.

Il Presidente
Marco Lipari

IL SEGRETARIO